

Legge 286 del 24 novembre 2006
“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. del 3 ottobre 2006 n. 262, recante DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA
G.U. 277 del 28 novembre 2006:

Il D.L. 262/2006, entrato in vigore dal 3 ottobre 2006, avente ad oggetto “ disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria è stato convertito con modificazioni dalla L.286/2006 del 24 novembre 2006, pubblicata in Gazzetta il 28 novembre 2006 ed in vigore dal 29 novembre 2006.

Vengono riportati e brevemente analizzati in seguito i commi dell’art.2 più rilevanti per il sistema universitario.

Art. 2 comma 9
Verifiche preventive ai pagamenti delle p.a.

9. Nel titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 48 è inserito il seguente: “Art. 48-bis. - (*Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni*) – 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1”.

La norma prevede che gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica possono effettuare pagamenti, a qualunque titolo, per un importo superiore a 10.000 euro soltanto dopo aver verificato, anche per via telematica, che il beneficiario non sia inadempiente al pagamento di caselle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

In caso di sussistenza delle pendenze, non si potrà procedere al pagamento e tale circostanza dovrà essere segnalata all’agente della riscossione competente per territorio al fine di poter esercitare l’attività riscossione.

Art. 2 comma 24
Recupero della base imponibile

7. Per l’anno 2006, l’articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.

Con tale disposizione il legislatore ha ripristinato i benefici che erano stati cancellati dall’art. 36 comma 22 lett. a) del D.L. 223/06 convertito con L. 248/06 con la conseguenza che per l’anno 2006 i soggetti residenti all’estero hanno diritto all’applicazione delle deduzioni della no tax area.

Art. 2 comma 45

Disposizioni in materia catastale

45. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato nella misura del 40 per cento.

La norma prevede che per i fabbricati censiti all'interno della categoria catastale B (collegi, ospedali, uffici pubblici, scuole etc.), che risultino sottostimati in termini di tariffa, il moltiplicatore di cui all'art. 52 comma 5 del DPR 131/86 è incrementato nella misura del 40% a fini ICI e delle imposte di registro. In merito si rileva che la natura di tali fabbricati comporterà uno scarso impatto fiscale se si considera che essi spesso sono di proprietà di enti pubblici che li utilizzano per scopi istituzionali e, quindi, soggetti all'esenzione di cui alla lettera a) dell'art. 7 del DPR 504/92.

L'incremento del moltiplicatore spiegherà effetti reali nel caso in cui gli immobili siano di proprietà di soggetti diversi dagli enti pubblici ovvero siano di proprietà di questi ultimi ma vengano utilizzati per fini diversi da quelli istituzionali.

Art. 2 comma 114

Rendite INAIL

114. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: "con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale" fino a: "dell'INAIL" sono sostituite dalle seguenti: "su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza dei servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute".

La norma dispone uno snellimento della procedura di rivalutazione delle rendite INAIL.

Art. 2 comma 137

Organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca

137. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonché un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni". Al comma 8-bis del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, le parole: ", il Ministero dell'università e della ricerca" sono soppresse.

La norma modifica il D.L. 181/2006 convertito con legge 233/2006 concernente disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, definendo in particolare l'articolazione del MUR in sei uffici di livello dirigenziale generale e un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19 comma 10 del D.Lgs. 165/01.

Art. 2 commi 139-142

Valutazione del sistema universitario e della ricerca

138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (anvur), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:

- a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;
- b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;
- c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

139. I risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.

140. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

- a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
- b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità.

141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operatività dell'ANVUR, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

142. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 138 a 141, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNVSU nonché, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

La norma istituisce l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e ne definisce i compiti.

E' demandata all'emanazione di un successivo regolamento la definizione di norme che disciplinino la struttura, il funzionamento dell'Agenzia e la nomina e la durata in carica dei componenti della stessa. Dall'entrata in vigore di tale regolamento saranno soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

Commi 146-148

Disposizioni in materia di ordinamento universitario

146. Il comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è sostituito dal seguente:

"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno".

147. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: "è riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti: "può essere riconosciuto". Le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a sessanta.

148. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermi restando i principi e i criteri enunciati nella medesima disposizione e prevedendo altresì idonei interventi di valutazione da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) sull'attività svolta, anche da parte delle università e delle istituzioni già abilitate al rilascio dei titoli accademici alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non può essere autorizzata l'istituzione di nuove università telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.

La norma prevede:

- al comma 146, la durata biennale delle scuole di specializzazione per le professioni legali anche per coloro che conseguono la laurea specialistica in base agli OO.DD. di cui al D.M. 509/99 e la possibilità che, a decorrere dall'anno accademico 2007/2008, la durata sia ridotta ad un anno.
- Al comma 147, la possibilità di riconoscere per i periodi di formazione svolti dal personale delle pubbliche amministrazioni crediti formativi valevoli per il conseguimento dei titoli universitari di cui al D.M. 509/99.
- Al comma 148, l'adozione di un regolamento che disciplini i criteri e le procedure per l'attivazione di corsi teledidattici e di università telematiche e la valutazione da parte del CNVSU sull'attività svolta dalla università telematiche. Prevede, altresì, il divieto di istituire nuove università telematiche fino alla data di entrata in vigore del regolamento.

Commi 159- 162 Incarichi dirigenziali

159. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3", sono inserite le seguenti: ", al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,".

160. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 159 del presente articolo, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.

161. In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dai commi 159 e 160 del presente articolo, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. L'eventuale maggiore spesa derivante dal presente comma è compensata riducendo automaticamente le disponibilità del fondo di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo indisponibile, ove necessario, un numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul piano finanziario. In ogni caso deve essere realizzata una riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in essere.

La norma modifica l'art. 19, comma 8, del D.Lgs. 165/2001 prevedendo che gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, attribuiti ai sensi del comma 5 bis, con esclusione di quelli conferiti al personale dirigente di ruolo, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ovvero conferiti, ai sensi del comma 6, ad esterni, cessino decorsi 90 gg dal voto di fiducia al Governo.

In sede di prima applicazione la normativa stabilisce che tutti i predetti incarichi, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessino qualora non siano confermati entro 60 gg dalla data di entrata in vigore del D.L. (3.10.2006) fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere.

Comma 177 Proroga del termine in materia di soppressione di organismi

177. All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".

La norma proroga il termine previsto dall'art. 29 del D.L. 223/06 convertito con modificazioni con legge 248/2006 e, pertanto, verranno soppressi gli organismi le commissioni, i comitati e gli altri organismi non confermati dalle amministrazioni entro il termine di 180 gg dall'entrata in vigore del D.L. (4.07.2006) e quindi il 31 dicembre 2006.